



# ***La disciplina della pesca nelle acque interne***

***14 gennaio 2021***

# Le fonti

L'esercizio e la gestione della pesca sono disciplinati:

- dai **Regi Decreti** n. 1486 del 1914 e n. 1604 del 1931  
(**Testo Unico delle leggi sulla pesca 1931**)
- dall'**art. 40 della Legge 154/2016**
- dalla **Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19**
- dal **Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6**
- da **provvedimenti amministrativi** che prevedono ulteriori limitazioni (Carta ittica – Decreti dirigenziali)
- da una serie di **direttive comunitarie**
  - direttiva habitat
  - normative veterinarie
  - qualità delle acque

La **pesca nelle acque interne** era una delle materie che l'ex art. 117 della Costituzione attribuiva alla competenza legislativa concorrente regionale.

Le Regioni potevano legiferare nel rispetto dei principi e dei limiti fissati da una legge statale (c.d. “Legge quadro” o “Legge cornice”) validi per tutte le Regioni a statuto ordinario. Le Regioni mantenevano la funzione legislativa e di indirizzo e si avvalevano delle Province e dei Comuni per le funzioni amministrative.

Gli anni '90 hanno visto un ampio decentramento amministrativo che è culminato con la legge Costituzionale 3/2001 “Modifica del titolo V della Costituzione”, attribuendo alle Regioni la competenza di tutte le materie non riservate allo Stato.

Le funzioni in materia di Pesca erano quindi attribuite direttamente alle Regioni che delegavano le Province per le funzioni amministrative e regolamentari.

La legge 7 aprile 2014, n. 56, ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo la ridefinizione del sistema delle province.

La riforma si accompagnava ad un progetto di riforma costituzionale, non approvato dal referendum costituzionale del 2016, che prevedeva la soppressione delle province.



La **Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30**, ha modificato la legge regionale 19/98, sostituendo il soggetto competente per la gestione amministrativa e tecnica della pesca con l'attuale soggetto competente, la Regione del Veneto, mentre la competenza amministrativa delle sanzioni è stata assegnata ai Comuni.

Negli anni, pertanto, la Legge regionale 19/98 che era nata in un clima di ampio decentramento, tanto che era una proposta delle Province del Veneto, è stata più volte modificata e rimaneggiata.

Nel frattempo, anche a livello statale sono state approvate delle norme con l'intento di far fronte ad un fenomeno sempre più pressante.

Nella metà degli anni novanta, infatti, dopo l'apertura delle frontiere dei paesi dell'Est, sono arrivati nei nostri fiumi molti pescatori di frodo.

In principio erano gli **ungheresi** a praticare metodi invasivi ed illegali per catturare il pesce.

ziosi e giovani loro, creando un legame tra i pescatori anglosassoni e la loro patria, che si sta ri-ricreando a dispetto dei guasti causati da questi tutti fa propria professione. Ne consegue un mix eclettico che lascia alle miglioni e migliaia di lettere sparse italiane un terreno ad oroscopo sicuro futuro.

Gli strumenti usati sono retti ed ogni filo, tramonto, puntuali, puntano fino ad arrivare agli elettrodi, dove il cui danno è

Poi sono arrivati i **lipoveni**, pescatori rumeni di origine russa, che si sono stanziati da diversi secoli alle foci del Danubio.

Costretti ad abbandonare le loro zone di pesca dopo che il delta del Danubio è diventato Patrimonio UNESCO, i lipoveni si sono poi spostati verso altri corsi d'acqua arrivando sino in Italia per saccheggiare il Po con una pesca illegale intensiva, creando organizzazioni malavitose ben strutturate.

Tra le iniziative intraprese per contrastare questo fenomeno, la legge 28 luglio 2016, n. 154 in materia di “SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA AGROALIMENTARE” ha previsto anche un articolo specificatamente dedicato all'inasprimento delle sanzioni in materia di pesca illegale.



**L'art. 40 della legge  
28 luglio 2016, n. 154**

# LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

## Art. 40

### **Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici **con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge.**

E' altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti.

Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

# LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

Art. 40

## Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

2. Nelle acque interne è vietato:

- a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le **specie di cui sia vietata la cattura** in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
- b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con **materiali esplosivi** di qualsiasi tipo, con la **corrente elettrica** o con il **versamento di sostanze tossiche** o anestetiche nelle acque;
- c) catturare la fauna ittica **provocando l'asciutta**, anche parziale, dei corpi idrici;

Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

# LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

Art. 40

## Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

2. Nelle acque interne è vietato:

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali **non configurabili come sistemi di pesca sportiva**, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la **pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo**;

f) utilizzare reti e altri **attrezzi per la pesca professionale difformi**, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

# LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

Art. 40

## Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

3. Sono inoltre vietati **la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio** degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

# **LEGGE 28 luglio 2016, n. 154**

## **Art. 40**

### **Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

**4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro.**

Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

# **LEGGE 28 luglio 2016, n. 154**

**Art. 40**

## **Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

**5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro**

**e**

ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

# **LEGGE 28 luglio 2016, n. 154**

## **Art. 40**

### **Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini.

Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimpresso immediatamente nei corsi d'acqua.

Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

# **LEGGE 28 luglio 2016, n. 154**

## **Art. 40**

### **Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque.

Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

**Violazioni alle leggi sulla pesca  
con attrezzi, strumenti o altri mezzi vietati dalla  
legge o riservati ai pescatori di professione?**

```
graph TD; A[Violazioni alle leggi sulla pesca con attrezzi, strumenti o altri mezzi vietati dalla legge o riservati ai pescatori di professione?] --> B[SI]; A --> C[NO]; B --> D[LEGGE 28 luglio 2016, n. 154]; D --> E[Art. 40 Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne]; C --> F[LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 19]; F --> G[Art. 33 Sanzioni];
```

**SI**



**LEGGE**

**28 luglio 2016, n. 154**

**Art. 40**

**Contrasto del bracconaggio  
ittico nelle acque interne**

**NO**



**LEGGE REGIONALE**

**28 aprile 1998, n. 19**

**Art. 33**

**Sanzioni**



# **La Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19**

**NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE  
IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA  
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE  
ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA  
REGIONE VENETO**

## 1) TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA

## 2) DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO

**TUTELA** = difesa, **protezione**

{diritto} istituto giuridico per cui un minorenne non soggetto alla patria potestà, o un interdetto, viene affidato a un tutore che ne amministri i beni

**DISCIPLINA** =

{diritto} complesso delle norme volte ad assicurare il buon funzionamento e la regolarità di una comunità, di un istituto o di uno stato

## Art. 1 - *Oggetto ed ambito di applicazione della legge.*

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosa</b> | <p>La Regione del Veneto, con la presente legge:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tutela la fauna ittica,</li><li>- tutela l'ecosistema acquatico,</li><li>- regola l'esercizio della pesca</li><li>- regola l'acquacoltura</li></ul>                                                                                                                          |
| <b>Come</b> | <p>in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, <u>anche</u> tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale.</p> |
| <b>Dove</b> | <p>nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968** recante  
"Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963,  
concernente la disciplina della pesca marittima"

**ARTICOLO 1**

*Sfera di applicazione*

Il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in materia di pesca.

Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, **le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti piú foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare**

## *Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione della legge.*

Ai fini della presente legge, **sono pubbliche le acque individuate dall'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36** e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall'articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

**(Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà)**

La presente legge regola la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra **fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare**, appartenenti al demanio marittimo

Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale promuove intese con le Regioni interessate. (esempio **le acque del Lago di Garda** sono soggette a regolamentazione separata)

**LAGUNA  
ACQUA INTERNA**

**MARE  
ACQUE MARITTIME**



**Fiume Adige**

Bacucco

## Art. 2 - *Tipi di pesca.*

Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:

a) la pesca dilettantistica e sportiva;

b) la pesca professionale;

c) la pesca scientifica;

d) l'acquacoltura e piscicoltura

d bis) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive



**La stessa legge regionale fornisce in seguito, per ciascuno di questi tipi di pesca, una interpretazione autentica**

## Art. 1

### Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, **in coerenza con la legislazione comunitaria**, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, **tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne**, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, **anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale.**

## Art. 2

### Tipi di pesca

1. Le attività disciplinate dalla presente legge sono:
  - a) la pesca **dilettantistica e sportiva**
  - b) la pesca **professionale**
  - c) la pesca **scientifica**
  - d) l'acquacoltura
- d bis) la pesca autorizzata ai fini del **contenimento delle specie aliene invasive.**

## **Art. 3**

**Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico.**

**1. abrogato**

## Art. 4

### Protezione del patrimonio ittico.

1. La **gestione** delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, **teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale, uniformandosi alle indicazioni contenute nel regolamento regionale e nella Carta ittica regionale.**

**La Carta Ittica è uno strumento  
per una gestione razionale della fauna  
ittica e delle attività alieutiche.**

**Si intende razionale una gestione  
basata su valutazioni  
tecnico-scientifiche quantitative,  
verificabili e migliorabili nel tempo**

## Art. 5

### Carta ittica

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, la Giunta regionale predispone nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche **con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema.**

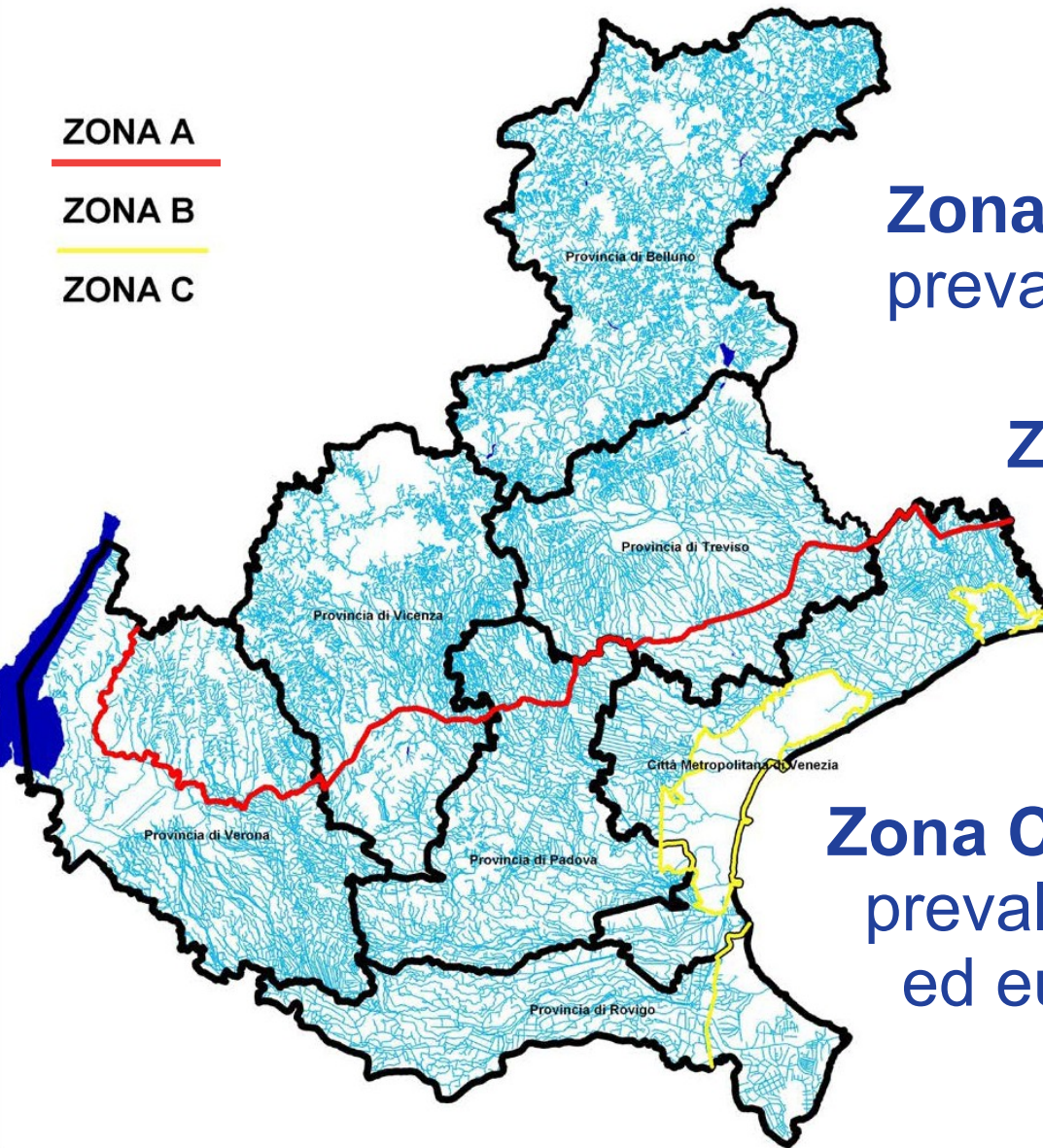
2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.

## Allegato A

**ZONA A**

**ZONA B**

**ZONA C**



**Zona A:** comprende le acque popolate prevalentemente da salmonidi,

**Zona B:** comprende tutte le acque prevalentemente popolate da ciprinidi

**Zona C:** comprende le acque popolate prevalentemente da specie eurialine ed euriterme

## Art. 5

### Carta ittica

#### 3. La Carta ittica contiene:

- a) le indicazioni su: quantitativi delle specie ittiche da immettere, zone di divieto, campi di gara, zone da riservare a tipi particolari di pesca, stesura dei piani di miglioramento;
- b) **l'elenco delle specie autoctone** di cui è consentita l'immissione, di **quelle a rischio di rarefazione**;
- c) **l'elenco delle specie ittiche alloctone invasive** di cui è proibita l'introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;
- d) **l'elenco delle specie alloctone di importanza sportiva**, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela.

## Art. 5 bis

### Previsione di zone no kill e zone trofeo.

1. La carta ittica provvede a individuare **zone no kill**, ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, **zone trofeo a prelievo limitato** o **zone a riposo biologico**.

1 bis. È sempre consentito, in qualsiasi zona, il rilascio di soggetti appartenenti a specie autoctone, effettuato nello stesso luogo subito dopo il prelievo.

3. La Regione definisce modalità di pesca consentiti nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime.

4. La Regione provvede altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l'esercizio dell'attività di pesca.

## Art. 7

# Regolamento regionale per la pesca

1. La Giunta regionale adotta un **regolamento attuativo** della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare:

- a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
- b) criteri di redazione delle carte ittiche provinciali;
- c) tipi di pesca, strumenti e esche consentite, limitazioni di cattura;
- d) periodi di divieto di pesca e dimensioni minime dei pesci;
- e) specie ittiche di cui è consentita la semina;
- f) misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
- g) disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico;
- h) programmazione del contenimento delle specie aliene invasive, anche attraverso metodologie di pesca collettiva, o subacquea autorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (no kill e riposo biologico e selettiva).

## Art. 8

### Piani di miglioramento della pesca

1. La Giunta regionale, approva piani di miglioramento della pesca vietando temporaneamente la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e **vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica**, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa.

**3 bis.** La Giunta regionale stabilisce gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), per l'attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi.

**Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva.**

# Zona B = Zona ciprinicola



## Art. 8 bis

### **Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole**

**1.** La Giunta regionale, al fine di consentire nelle zone salmonicole la mobilità dei pescatori associati all'interno dei corpi idrici soggetti a concessione, individua uno o più ambiti idrografici omogenei definendo i criteri di reciprocità fra le concessioni stesse.



# **Pesca sportiva e relative autorizzazioni**

## Art. 9

### Licenze di pesca

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, **essere muniti di licenza di pesca**, rilasciata dalla Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

## Art. 9

### Licenze di pesca

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre Regioni ha validità sul territorio regionale del Veneto.

**Devono essere considerate valide anche le eventuali esenzioni previste dalle altre Regioni per minori, invalidi e anziani.**

## **IN LOMBARDIA**

In Lombardia viene rilasciata una licenza, però non sono tenuti all'obbligo della licenza i minori di tredici anni che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

Alla licenza deve essere allegata la ricevuta di versamento di € 22,72 (c.c.p. n. 25911207 – Regione Lombardia – tassa di concessione per la pesca)

Sono esenti dal versamento (L.R. 10/03 art. 34 comma 8) i cittadini italiani minori di 18 anni o superiori ai 65 anni, i portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale (Legge 104/92 art.3 e 4), che esercitino la pesca con l'uso della sola canna con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

Il timbro che attesta l'esenzione è apposto sulla licenza dal Servizio Gestione Attività Venatoria e Piscatoria su richiesta dell'avente diritto

## **IN PIEMONTE**

La licenza per la pesca dilettantistica di tipo B è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa regionale pari ad euro 12,00 e della soprattassa provinciale pari ad euro 23,00. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa e hanno validità di 365 giorni.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse, per l'esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Gli importi relativi alle licenze suddette potranno essere versate tramite bollettino di conto corrente postale "bianco generico" allo sportello, sul quale si dovrà indicare il n. 93322337 e dovrà essere intestato a: Regione Piemonte, ma anche mediante canali telematici o con bonifico bancario.

## **IN EMILIA ROMAGNA**

La licenza di tipo "B" è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione di € 22,72, in cui dovranno essere riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento. La ricevuta dovrà essere esibita unitamente al un documento di identità valido.

Sono esentati dal pagamento della quota annuale:

- i minori di 12 anni, se accompagnati da un maggiorenne munito di ricevuta di versamento della tassa di concessione,
- coloro che hanno superato i 65 anni;
- i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- i minori di 18 anni, se in possesso di un attestato di frequenza ad uno specifico corso formativo organizzato da una delle associazioni di pescatori sportivi presenti sul territorio;

## **IN TOSCANA**

La licenza per la pesca dilettantistica di tipo B è costituita dalle ricevute di versamento delle tasse e soprattasse annuali, il cui importo complessivo è:

Licenza di tipo B di durata annuale e del costo di 35,00 €,

Licenza di tipo C di durata quindicinale e del costo di 10,00 €.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse i minori di anni 12 accompagnati da un maggiorenne

Gli importi relativi alle licenze suddette dovranno essere versate tramite bollettino di conto corrente postale n. 26730507 e intestato a: Regione Toscana - Tassa per l'esercizio della pesca

## **IN LIGURIA**

Viene rilasciata una licenza cui vanno allegate le ricevute di versamento

- di Euro 45,45 per le persone di età compresa fra i 16 ed i 65 anni
- di Euro 22,72 per le persone che hanno già compiuto i 65 anni,

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse, per l'esercizio della pesca dilettantistica, i minori di anni 16 e i portatori di grave handicap

Gli importi relativi alle licenze suddette dovranno essere versate tramite bollettino di conto corrente postale n. 12290169 intestato alla Regione Liguria, Tesoreria Regionale, Tasse e soprattasse sulle licenze di pesca

## **IN FRIULI VENEZIA GIULIA**

Ai cittadini italiani residenti in Friuli Venezia Giulia è rilasciata da parte dell'Ente tutela pesca la licenza di pesca sportiva, avente forma di badge.

Tale licenza ha durata illimitata ed è valida con il pagamento del canone annuale che, per l'anno in corso è pari a € 60,00.

Ai cittadini stranieri è invece rilasciata una autorizzazione di pesca, in forma di libretto, che può avere durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale.

Dall'anno 2015 le autorizzazioni vengono emesse anche con procedura interamente telematica. Lo stampato di tale autorizzazione costituisce anche la ricevuta del pagamento della tariffa prevista per il periodo di validità dell'autorizzazione stessa.

## Art. 9

### Licenze di pesca

3. Per i residenti in Veneto la **licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B)** è costituita dalla attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento.

Le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite, anche su supporto informatico, unitamente ad un valido documento di identità.

Hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

## Art. 9

### Licenze di pesca

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del **tesserino regionale** tesserino regionale rilasciato dalla Giunta regionale, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dal regolamento regionale.

La Giunta regionale rilascia il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta.

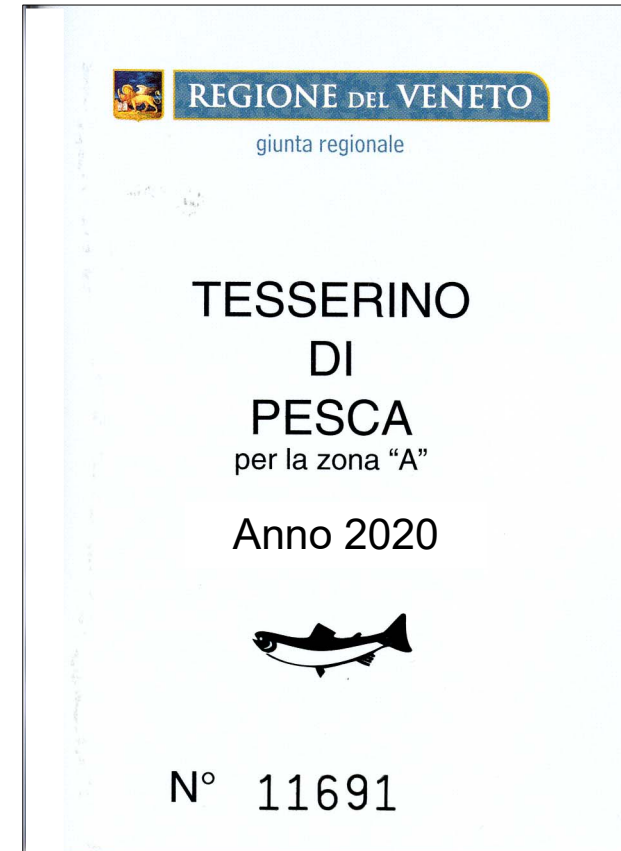
Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.

# REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA PESCA

## Art.12

### Esercizio delle pesca in zona A

Nelle acque in concessione classificate salmonicole, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, è esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.



## Art. 9

### **Licenze di pesca**

**9.** Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

- a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva nell'ambito degli stessi impianti;
- b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici;
- c) il personale della Giunta regionale o dalla stessa incaricato alle operazioni di recupero ittico;
- d) i soggetti in possesso di permesso di pesca scientifica
- d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

## Art. 10

### Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani

**I minori di anni diciotto e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età**, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva **senza** aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale.

## Art. 11

### **Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all'estero**

**1. I cittadini italiani residenti all'estero** possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell'attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

**2. I pescatori stranieri residenti all'estero** possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D (**€ 13**), di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.

# **Cittadini italiani**

## **residenti in Veneto**

**Pescatore di professione**



**Licenza di pesca di tipo A**

**Pescatore dilettante sportivo**



- 1) Attestazione del versamento della tassa di concessione regionale di € 34,00
- 2) Esente perché di età under 18 o over 70

## **residenti in altre Regioni**

Licenza di pesca, rilasciata dalla Regione di residenza, con le modalità stabilite dalla rispettiva legge regionale e relativo versamento della tassa regionale.

Attenzione perchè anche la loro legge regionale potrebbe prevedere:

- 1) che la licenza sia costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale
- 2) esenzioni per minori, anziani o disabili

# **Cittadini stranieri**

## **residenti in Veneto**

**Pescatore di professione**



**Licenza di pesca di tipo A**

**Pescatore dilettante sportivo**



- 1) Attestazione del versamento della tassa di concessione regionale di € 34,00
- 2) Esente perchè di età under 18 o over 70

## **residenti all'estero**

**Pescatore dilettante sportivo**



**Attestazione del versamento della tassa di concessione regionale di € 13,00**

**ATTENZIONE:  
Validità tre mesi**

## Art. 11 ter

### **Scale di risalita**

I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche, anche di nuova progettazione, e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita **quale** assolvimento degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Testo unico delle leggi sulla pesca”, **fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale**. Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Regione.

**I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell’obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.**

## Art. 12

### Divieti ed obblighi

1. Sono proibite la pesca con **materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire** e catturare la fauna acquatica.
3. É vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere previste dalla legge.
4. É vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua **in via di prosciugamento artificiale**.

Attenzione art. 40 L. 156/2014 sanziona penalmente il comma 1 e il comma 4 (se l'asciutta è stata provocata per esercitare la pesca). Ricordate cosa si deve fare se lo stesso fatto è punito da una sanzione penale e una amministrativa?

## Art. 12

### Divieti ed obblighi

5. Nelle acque interne è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. É vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della Regione, **salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis.**

## Art. 12

### Divieti ed obblighi

7. È fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura **ogni esemplare di specie alloctona** (*prima era vietato immettere luccioperche, siluri d'Europa e carassi, ed era prevista una deroga per il pescegatto*). Il regolamento regionale può prevedere deroghe su specie che hanno dimostrato carattere di non invasività.

7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento regionale.

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

## Art. 12

### Divieti ed obblighi

8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) **sono proibiti il trasporto e la detenzione sul luogo di pesca e l'uso come esca di pesce vivo.**

I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca.

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) **è proibito l'uso di animali vertebrati come esca,** ad esclusione del pesce morto.

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone.

## **Lunghezze minime di cattura.**

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono definite dal regolamento regionale
3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia

Per il mare abbiamo la sovrapposizione di un Regolamento CE (n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006) e di una norma nazionale (DPR 1639 del 02/10/1968)

All'elenco di specie della Direttiva Europea si aggiungono le specie mancanti elencate dal DPR 1639/1968 e per la Sardegna altre specie e misure più elevate rispetto alla Direttiva ed al DPR.

**4.** Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.



**5.** Al fine di tutelare la fauna acquatica, la Giunta regionale ha facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci.

## Art. 14

### Periodi di proibizione della pesca

1. Al fine di consentire **uniformemente** la corretta coltivazione delle acque, **finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica**, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

..... (segue elenco specie ed epoche che vedremo nel regolamento provinciale)

**Trota di lago** *Salmo trutta trutta*: cm 30;



**Periodo di divieto ai salmonidi: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.**

**Trota fario** *Salmo trutta trutta*: cm 22;



**Salmerino alpino** *Salvelinus alpinus*: cm 22;



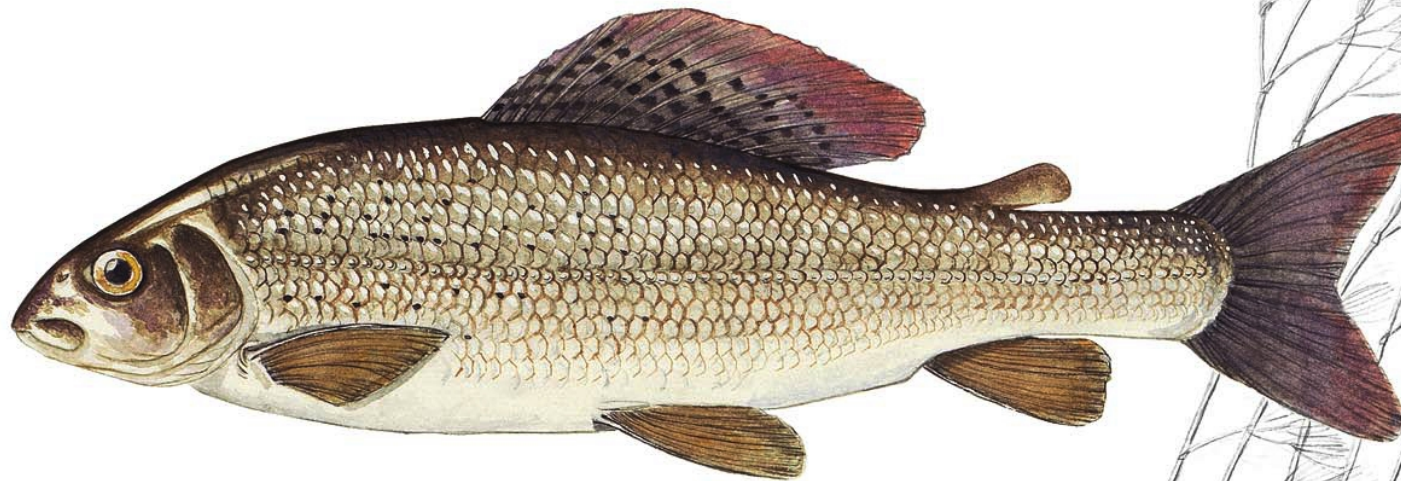
Periodo di divieto ai salmonidi: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.

**Trota iridea** *Oncorhynchus mykiss*

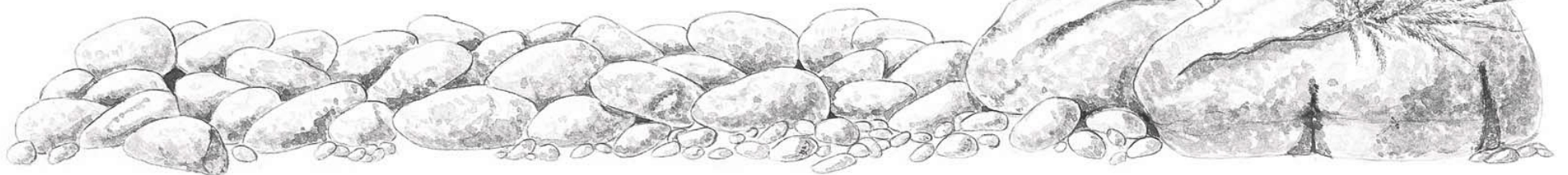


Periodo di divieto: non è una specie autoctona e quindi non è possibile stabilire epoche di divieto.

**Temolo** *Thymallus thymallus* : cm 30



Periodo di divieto: dall'ultimo lunedì  
di settembre al 15 aprile



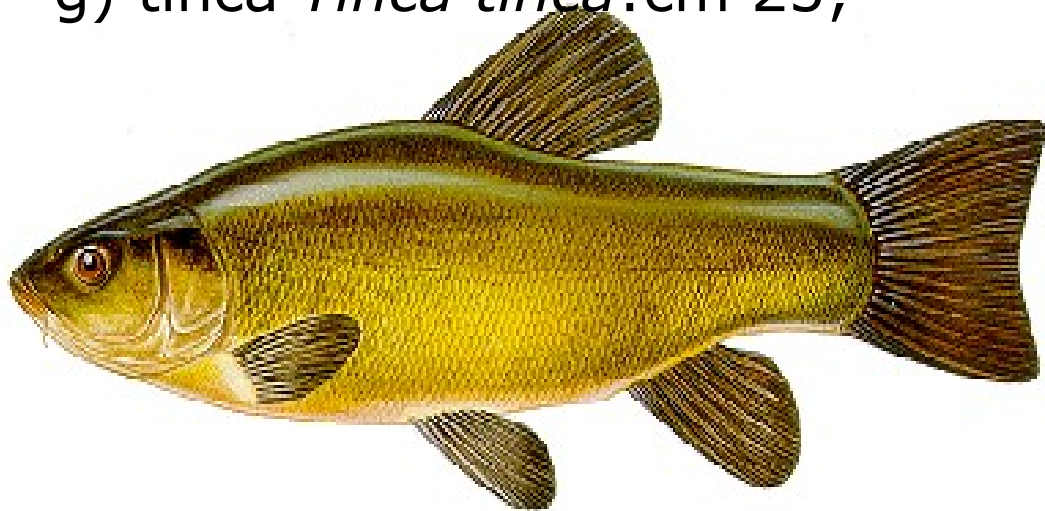
**E' vietata la cattura della Temolo in tutti i bacini di pesca  
della Provincia di Vicenza**

**Pesce persico** *Perca fluviatilis*: cm 20;  
nei laghi e bacini lacustri: cm 12



Periodo di divieto: dal 1° aprile al 31 maggio

g) tinca *Tinca tinca*: cm 25;



h) carpa *Cyprinus carpio*: cm 30;



Periodo di divieto: dal 15 maggio al 30 giugno

**Luccio** *Esox lucius* o (***Esox cisalpinus***): cm 40;



**Periodo di divieto: dal 1° gennaio al 31 marzo**

## Art. 14

### **Periodi di proibizione della pesca**

1 bis. Il prelievo delle seguenti specie è sempre vietato:

- a) Barbo canino (*Barbus caninus*);
- b) Barbo comune (*Barbus plebejus*);
- c) Scazzone (*Cottus gobio*);
- d) Lasca (*Chondrostoma genei*);
- e) Savetta (*Chondrostoma soetta*);
- f) Pigo (*Rutilus pigus*);
- g) Cheppia (*Alosa fallax*);
- h) Gobione (*Gobio gobio*);
- i) Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
- m) Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- n) Nono (*Aphanius fasciatus*);

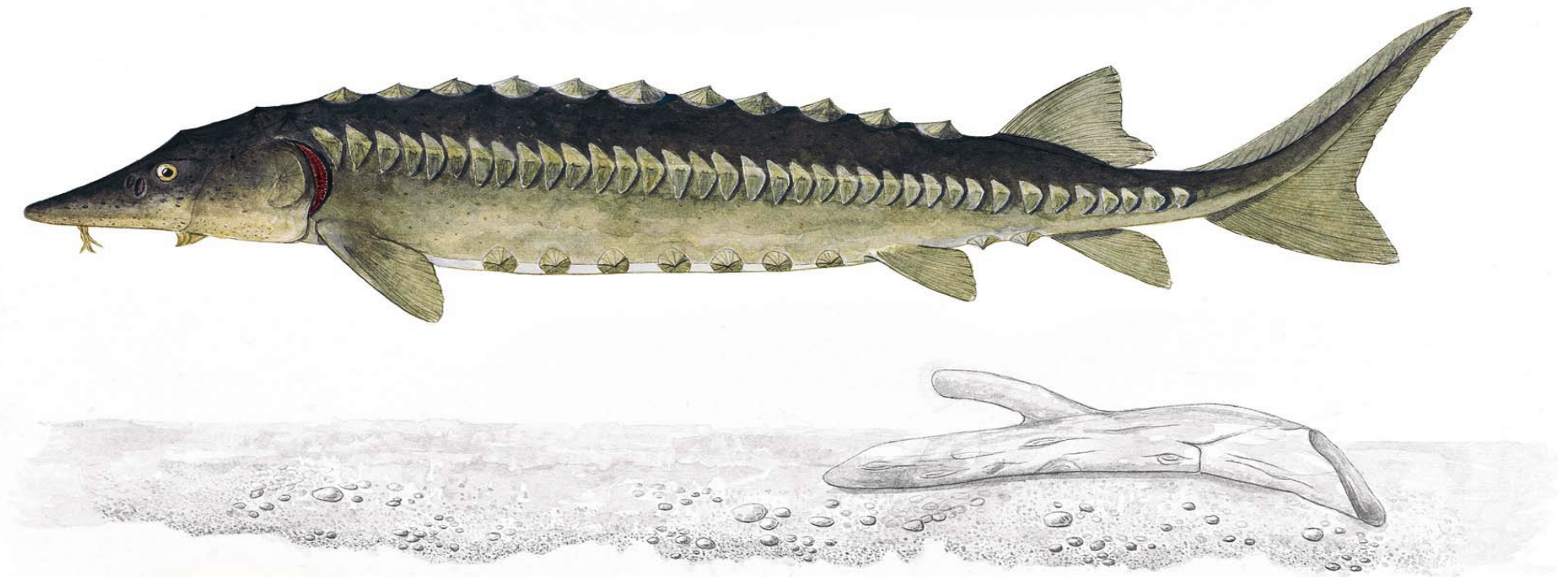
## Art. 14

### **Periodi di proibizione della pesca**

1 bis. Il prelievo delle seguenti specie è sempre vietato:

- n) Nono (*Aphanius fasciatus*);
- o) Ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*);
- p) Ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*);
- q) Storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- r) Storione comune (*Acipenser sturio*);
- s) Storione ladano (*Huso huso*);
- t) Lampreda padana (*Lampetra zanandreae*);
- u) Lampreda marina (*Petromyzon marinus*);
- v) Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*);
- x) Pinna comune o Nacchera (*Pinna nobilis*);
- y) Dattero di mare (*Litophaga litophaga*).

## **Storione** *Arcipenser naccarii*



**Si ricorda l'obbligo di segnalare la cattura alla Polizia provinciale  
per la lettura dell'eventuale microchip**

## Art. 14

### Periodi di proibizione della pesca

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca **è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo**, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31.

Il regolamento regionale può definire **deroghe, per particolari esigenze territoriali** finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni confinanti, relative alla data di apertura della pesca.

**2 bis.** Il divieto di cui al comma 2, **per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre**, non sussiste per i salmonidi e i timallidi nelle zone dove si esercita il no-kill, e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.

## Art. 14

### **Periodi di proibizione della pesca**

**3.** Il regolamento regionale, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni della Carta ittica regionale, può disporre l'integrazione in senso restrittivo dei periodi e dei divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche indicate nella elencazione di cui al comma 1, nonché per ulteriori specie ittiche di interesse conservazionistico o alieutico.

## Art. 15

### **Vigilanza e ripopolamenti**

1. La Giunta regionale assicura la vigilanza sulle acque interne mediante il Servizio regionale di vigilanza. Il Servizio regionale di vigilanza **coordina inoltre le attività di vigilanza volontaria sulla pesca**, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

1 bis. Spetta alla Giunta regionale la nomina degli agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.”

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

## Art. 16

### **Norme di salvaguardia**

**2.** Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

## Art. 16

### **Norme di salvaguardia**

3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua deve darne avviso alla Regione e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Alle relative operazioni provvede la Regione, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.

3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l'intervento.

## Art. 18

### **Esercizio della pesca in acque di bonifica**

- 1.** L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d'acqua di cui al comma 2.
- 2.** Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla Giunta regionale di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche.
- 3.** La Giunta regionale si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta.
- 4.** I tratti dei corsi d'acqua nei quali è vietato l'esercizio della pesca devono essere tabellati,
- 5.** Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittiogenici e di ripopolamento, può essere catturato d'intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato dalla Giunta regionale.

## Art. 19

### **Accessi**

1. È sempre consentito l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.

Il codice civile (art. 842) prevede che i cacciatori possano entrare sui terreni privati se questi non sono chiusi nei modi previsti dalla legge e se non ci sono coltivazioni che potrebbero essere danneggiate dal passaggio. In virtù della stessa norma, invece, i pescatori possono entrare sul fondo altrui solo se c'è il consenso espresso del proprietario: in mancanza di questo assenso, quindi, la pesca non può essere esercitata sui luoghi privati (Cass. sent. 773/1962 del 19.04.1962).

## Art. 28

### **Pesca sportiva e dilettantistica**

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dal regolamento regionale, (134) ed è proibita nella zona A.
3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.

## Art. 29

### **Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private**

1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.
2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Giunta regionale ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dal regolamento regionale.
3. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Giunta regionale può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti.
4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone e specie autoctone.

## **Concessioni di pesca sportiva e dilettantistica**

1. La Regione può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.
3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.
4. La Regione **verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale.**

## Art. 30

### **Concessioni di pesca sportiva e dilettantistica**

- 4 bis.** Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica.
- 4 ter.** I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un **piano di riqualificazione fluviale** da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.
- 4 quater.** Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale.

## Art. 31

### **Gare e manifestazioni di pesca sportiva**

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Regione.
2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale.
3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento regionale.

## Art. 31

### **Gare e manifestazioni di pesca sportiva**

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia si dota di uno o più campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.
- 4 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia attua il censimento dei campi di gara fissi.
5. Nei campi di gara la Regione può autorizzare manifestazioni agonistiche, nonché l'esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.

## Art. 31

### **Gare e manifestazioni di pesca sportiva**

- 5 bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.  
***(reimmissione specie alloctone)***
- 5 ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari.



# **Le sanzioni**

## **SANZIONI PENALI**

**Previste dall'art. 40 della Legge 154/2016**

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

**Previste dall'art. 40 della Legge 154/2016 e dall'art. 33 della L. 19/98**

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE**

**Confisca, sospensione o revoca della licenza**

**Previste dall'art. 40 della Legge 154/2016 e dall'art. 33 della L. 19/98**

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE CONNESSE**

**Violazioni tributarie regionali**

## **SANZIONI DISCIPLINARI**

**Se previste ed applicabili nelle acque in concessione**

## Art. 33

### **Sanzioni amministrative**

1. Fatte salve le sanzioni previste in **materia tributaria** dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca **senza la licenza di tipo “B”** con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.

**ATTENZIONE PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

€ 116,67

Ricordarsi la segnalazione in Regione della violazione tributaria!

## Art. 33

### **Sanzioni amministrative**

1 ter. Il titolare di licenza professionale **e dilettantistica valida**, che sia in regola con i versamenti dovuti, ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione.

Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.

## Art. 33

### **Sanzioni amministrative**

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00.

La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5. (*annotazione sul tesserino del concessionario*)

**ATTENZIONE PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**  
**€ 66,67**

## Art. 33

### **Sanzioni amministrative**

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 100,00 a euro 500,00.**

In caso di **cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi** la sanzione viene aumentata di **euro 20,00 per capo (ridotta 6,67)**

Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, sulle **misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture** effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5.

## Art. 33

### Sanzioni amministrative

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11 ter, concernente l'obbligo di **costruzione e mantenimento della funzionalità di scale di risalita**, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 20.000,00,

mentre per le violazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, relativo all'obbligatorietà dell'**autorizzazione della Regione per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico**, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00,

sanzione triplicata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

## Art. 33

### **Sanzioni amministrative**

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

*(divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona)*

## Art. 33

### **Sanzioni amministrative**

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16 comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00.

*(Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Regione ... )*

## Art. 33

### **Sanzioni amministrative**

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica, oltre **alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno**, è disposta dalla Giunta regionale la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni;

è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce.

*(mezzi che eventualmente andranno lasciati in custodia fiduciaria)*

